

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 67

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Composizione e modalità di nomina.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/2008

Art. 2 - Durata in carica. Sostituzione dell'articolo 3
della l.r. 34/2008

Art. 3 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2008

Art. 4 - Durata in carica del Presidente e del vicepresidente.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 34/2008

Art. 5 - Regolamento interno. Modifiche all'articolo
15 della l.r. 34/2008

Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della
Costituzione;

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 (Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario);

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme

in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organismi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costitu-
zione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 converti-
to dalla l. 135/2012, come da ultimo modificato dall'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche), vieta alle pubbliche
amministrazioni, tra cui anche le regioni, di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendone
comunque l'attribuzione a titolo gratuito;

2. In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno
modificare la composizione del Collegio di garanzia
statutaria eliminando, tra le categorie di soggetti che
possono accedere all'elenco dei candidati da cui attingere
ai fini della nomina da parte del Consiglio regionale, i
magistrati a riposo, sostituendoli con i magistrati fuori
ruolo;

3. L'inclusione nella categoria dei professori univer-
sitari, accanto agli ordinari anche degli associati e dei
soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
16 della l. 240/2010 risponde, viceversa, alla necessità
di ampliare la platea dei potenziali candidati attraverso
la previsione di figure professionali che assicurino
comunque una alta e riconosciuta competenza nel campo
del diritto pubblico;

4. Per la medesima finalità di cui al punto 3, si ritiene
opportuno modificare i requisiti richiesti per gli avvocati
riducendo gli anni di esercizio effettivo della professione
forense;

5. Al fine di evitare che il Collegio sia composto da
componenti con scadenza disallineata, si prevede, in
ossequio peraltro al disposto statutario, la durata in carica
dell'organismo nel suo complesso precisando, altresì, che
in caso di sostituzione del componente cessato per qual-
siasi causa, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla
scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

6. Al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo
all'applicabilità, ai componenti del Collegio, anche delle
disposizioni sulle cause di esclusione, incompatibilità,
conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli
incarichi previste dalla normativa generale in materia
di nomine e designazioni regionali, si ritiene opportuno
richiamare espressamente gli articoli della l.r. 5/2008 che
ne disciplinano le singole fattispecie;

7. Viene ridotta a trenta mesi la durata in carica del
presidente e del vicepresidente del Collegio in ragione
della durata complessiva dell'organismo, già ridotta da
sei a cinque anni da precedenti modifiche statutarie e
legislative;

8. La presente legge riveste carattere di urgenza data

la necessità di procedere al più presto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidature finalizzate al rinnovo dell'organismo in scadenza e, pertanto, se ne dispone l'entrata in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Composizione e modalità di nomina.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/2008

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituita dalla seguente:

“a) professori universitari ordinari e associati di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/2008 le parole: “a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative” sono sostituite dalle seguenti: “fuori ruolo”.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/2008 la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sette”.

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: “, con particolare riferimento all'articolo 7.”.

Art. 2

Durata in carica.
Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 34/2008

1. L'articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Durata in carica

1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.

3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'articolo 2.

4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Toscana di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza per tale incarico.

5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.”.

Art. 3

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2008

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente: “Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza”.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 sono aggiunte le parole: “, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della l.r. 5/2008.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all'articolo 15.”.

Art. 4

Durata in carica del Presidente e del vicepresidente.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 34/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/2008 le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”.

Art. 5

Regolamento interno.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 34/2008

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 34/2008 è sostituita dalla seguente:

“e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza.”.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 ottobre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.10.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 settembre 2015, n. 21

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

Approvata in data 6 ottobre 2015

Divenuta legge regionale 42/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34](#)

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2015, n. 68

Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori

semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari

Art. 5 - Formazione

Art. 6 - Vigilanza e controllo

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Regolamento di attuazione

Art. 9 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2, comma 46;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;